



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 0.06.2023

Info/104.23/GIRUISPRUDENZA TARI: la tariffa non dipende dai dati sulla RD

**GIURISPRUDENZA TARI LA TARIFFA RIFIUTI NON DIPENDE  
DAI DATI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

---

Il **Consiglio di Stato**, con la **sentenza 5472/2023**, ha stabilito l'illegittimità dell'atto con cui il Comune commisuri la tariffa rifiuti sulla base delle percentuali di raccolta differenziata invece che sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e sui costi di gestione del servizio.

Più nel merito, un Comune campano aveva determinato la tariffa della Tari per gli immobili del territorio locale adibiti a collegi e case vacanze anche sulla base delle diverse percentuali di raccolta differenziata riscontrate sul territorio comunale. Decisione censurata dai giudici amministrativi (a conferma della pronuncia di primo grado) sulla base dell'articolo 1, comma 652 della legge 147/2013 secondo il quale il Comune può commisurare la tariffa "*alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie*", in relazione all'attività svolta, nonché al costo del servizio per la gestione dei rifiuti.

Pertanto, ha precisato il Consiglio di Stato, "*non possono essere surrettiziamente utilizzati altri criteri mediante i quali si vogliono perseguire obiettivi (quale quello di accrescere la diffusione della raccolta differenziata in determinate zone o quartieri del territorio comunale) che finiscono per compromettere il rapporto tra la tariffa e la quantità e qualità dei rifiuti prodotti per unità di superficie; e - sul piano dell'azione amministrativa - configurano un vizio di eccesso di potere*".

Per gli approfondimenti si fa rinvio alla sentenza in oggetto allegata